

Aria sulla Quarta corda

Amministrazione di sostegno senza limiti di capacità di agire del Beneficiaria e senza pubblicizzazione del decreto: tra perplessità giuridiche e stupore musicale.

“Paganini non replica”

(Detto popolare ebbe origine nel febbraio del 1818 al Teatro Carignano di Torino, quando Carlo Felice, dopo aver assistito ad un concerto di Paganini, fece pregare il maestro di ripetere un brano. Paganini, che amava improvvisare molto di quello che suonava e alcune volte si lesionava i polpastrelli, gli fece rispondere «Paganini non ripete»).

Se dovessimo raffigurare in musica la differenza tra l’istituto dell’Interdizione e quello dell’Amministrazione di Sostegno, certamente utilizzerei per il primo la Sinfonia N° 5 di Beethoven, mentre per l’AdS ad un Notturmo di Chopin.

La sinfonia N° 5 di Beethoven, per intenderci, è quella che inizia con il famoso tema di quattro note (tempo 2/4; Sinfonia in Do minore; inizia con una terzina e una minima, segue una pausa, altra terzina e altra minima) che dallo stesso autore fu definito *“il destino che bussava alla porta”*. Per chi, tra l’altro, ama un po’ di storia, si ricorda che fu il segnale utilizzato per dare il comando dello *sbarco in Normandia*. Per chi, invece, ama la radiotelegrafia, certamente riecheggia il codice universale SOS (tre punti, tre linee, tre punti; ...---...; tititi-tatata-tititi).

Insomma, non si scherza, l’emozione che si trasmette è abbastanza cupa.

Diversa, invece, l’emozione che l’ascoltatore prova nell’udire l’esecuzione di un *Notturmo di Chopin*. Sebbene si ispiri alla “notte”, il lavoro musicale non è necessariamente evocativo del buio, ma più della serenata, della quiete, della “serenità”, dell’affetto, dell’amore, della vicinanza, del “sostegno”.

Voglio credere, così, che l’interdizione sia la Sinfonia N° 5 di Beethoven. L’Amministrazione di Sostegno un Notturmo di Chopin (tra questi, lascio a voi la scelta!).

Ma se di interdizione ve ne è (e ve ne può essere solo una) di Amministrazioni di Sostegno ve ne sono (e ve ne possono e ve ne devono essere) tante.

Ognuno ha l’amministrazione di sostegno che necessità, ognuno esegue il “Notturmo” di cui ha bisogno.

E tra questa innumerevole vastità – alcune, in precedenti scritti, pubblicati sul sito www.personaedanno.it, sono stati commentati – vi è una Decreto del Tribunale di Modena (sezione seconda civile, del 22 luglio 2008; pubblicato su Diritto&Giustizia online del 26 Luglio 2008), che, probabilmente, non può raffigurarsi con alcuno dei Notturmi di Chopin.

Ritengo, quindi, che dobbiamo ricercare la musicalità di qualcos’altro.

E la lettura del decreto del Tribunale di Modena, mi ha ricordato la c.d. *“aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach*.

Per chi si intende di musica classica (ancor meglio per chi ha studiato pianoforte), sa bene che il compositore tedesco è croce e delizia dei pianisti. Le sue scritture per clavicembalo, sono virtuosismi che incontri da giovane studente di pianoforte e ti seguono fin a navigato concertista. Una continua sfida, un continuo allenamento.

Robert Schumann – altro noto musicista – nel suo testo *“Regole di vita musicale”* – scrive: *“Suonate diligentemente le fughe dei buoni maestri, prime fra tutte quelle di Bach. Il Clavicembalo ben temperato sia il vostro pane quotidiano. Allora diventerete sicuro un valentissimo musicista”*.

L’aria sulla quarta corda è il termine improprio del secondo movimento della suite N° 3 di Bach. Si dice che venne chiamata così perché il violinista tedesco *August Wilhelmj*, fu in grado di suonarla tutta sulla quarta corda del violino, dopo aver trasposto la partitura da Re maggiore a Do maggiore.

Per capirci, l’aria sulla quarta corda è divenuta celebre al grande pubblico grazie al programma televisivo *“quark”*, di cui è la sigla.

Analizziamo l'aria sulla quarta corda del Tribunale di Modena, Giudice Tutelare, Decreto 22 luglio 2008.

Il caso: Tizia, presenta il ricorso per la propria protezione. Dalla certificazione allegata in atti risulta essere affetta da *idrocefalia congenita, con ritardo mentale e crisi di epilessia generalizzate dal 2005*.

In sede di audizione innanzi al Giudice Tutelare – si legge nel provvedimento – Tizia, appare “...*ben orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto a tono alle domande che le sono state poste... (...) precisando di vivere in casa di sua proprietà assieme ad una badante; (...) di svolgere in casa alcuni lavori domestici e di trovarsi in buoni rapporti con i cugini; (...) ha pure dichiarato di essere consapevole di un conto corrente e di un deposito titoli*”.

Si aggiunga che i parenti uditi dal Giudice tutelare riferiscono “... *della quasi completa autonomia gestionale..., la quale si lava e si veste da sola, oltre ad uscire di casa in compagnia della badante; (...) è in grado di pagare i conti della spesa e di controllare il resto che riceve dai negozianti*”.

La signora, però, non è capace di “... *verificare e seguire eventuali esborsi ed impegni economici di maggiore portata, per il quali appare opportuno l'aiuto di un amministratore di sostegno*”.

Insomma, la Signora ha bisogno di una blanda protezione.

Perché questa amministrazione di sostegno non è paragonabile ad un *Notturmo di Chopin* e, invece, evoca *l'aria sulla quarta corda di Bach*?

Per una semplice considerazione: allorché il giudice emette il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, dopo aver indicato i compiti di quest'ultimi (oggettivamente blandi e non invasivi per la beneficiaria, seppur paragonabili a molti altri provvedimenti che quotidianamente vengono emessi dai nostri Tribunali), dispone “***che la cancelleria non provveda alla annotazione di questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno, né a darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario, dato che la capacità di agire della beneficiaria non è stata in alcuna misura limitata***”.

Adesso è chiaro il “virtuosismo”?

Il giudice tutelare ha ritenuto che non fosse necessario nel caso di specie provvedere alle ordinarie annotazioni e comunicazioni.

Lo si ritiene un virtuosismo. E come tutti i virtuosismi manifesta al lettore (o all'ascoltatore) emozioni e dubbi.

Procedimento per linee generali e di principio.

Chi scrive è dell'idea che lo spirito legislativo dell'Amministrazione di Sostegno (e ancor prima, quello del gruppo di scienziati del diritto che hanno redatto il progetto di legge, con la guida del prof. P. Cendon) è certamente quello di una misura non invasiva e di tutela, di una misura *a favore* del beneficiario e non “contro” il soggetto fragile.

Si ritiene, pertanto che la possibilità di non annotare il decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e, ancor di più, di non darne comunicazioni all'ufficiale dello stato civile, sia un “virtuosismo musicale” o una “operazione di ingegneria giuridica”, tendenzialmente da condividere.

Il problema è, appunto, che si tratta – come nell'aria sulla quarta corda – di compiere una trasposizione della partitura originaria, in una (sebbene più melodiosa) nuova formulazione.

Leggiamo, infatti, la norma del codice civile che si occupa delle annotazioni e vediamo se questa interpretazione può essere compiuta.

L'art. 405 codice civile all'ultimo comma afferma:

“*Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno **devono** essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura **devono** essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni **devono** essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga*”.

Non a caso questo autore ha deciso di scrivere in grassetto alcune parole della norma.

Il 405 c.c. prevede che si **“deve”** annotare e comunicare e non, invece, che il Giudice tutelare possa decidere di disporlo oppure no (sappiamo che l’annotazione e la comunicazione sono poi atti materiali del Cancelliere, secondo le norme di attuazione al codice civile).

Ed allora? Non è forse un virtuosismo il decreto 22 luglio 2008 del Tribunale di Modena?

A me così pare.

Un bel virtuosismo, che apre la strada, forse, ad un legislatore (ed agli scienziati del diritto) verso una rivisitazione dello stesso ultimo comma dell’art. 405 c.c., ma che se dovessimo applicare, *strictu sensu*, il disposto della norma vigente, difficilmente sarebbe condivisibile.

Se si vuole, infatti, uno strumento flessibile, agevole, uno strumento di tutela che rappresenti davvero una protezione delle persone prive in tutto **o in parte** di autonomia, e se questa limitazione è **tale da non incidere sulla capacità di intendere e di volere**, non si comprende perché **non si debba anche consentire una scelta discrezionale al giudice tutelare rispetto la necessità di compiere (oppure no) le annotazioni e comunicazioni**.

A dire il vero, allo scrivente, rimane grande la perplessità circa la possibilità di disporre che il decreto non venga annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno. Non solo con l’attuale tenore letterale della norma, ma anche immaginando una modifica legislativa.

L’annotazione infatti, ha più una funzione di elencazione e di certificazione della sussistenza della misura e delle persone che la riguardano che di “etichetta mento”. L’eventuale sussistenza di parallele amministrazioni di sostegno, non registrate (nemmeno e) almeno presso la cancelleria, potrebbe condurre ad una grande confusione (oltre quella esistente) presso questi uffici e i loro operatori.

Si concorda, invece, sulla inopportunità/mancanza di necessità di compiere la comunicazione e la conseguente annotazione presso l’Ufficiale di Stato Civile (cosa che, storicamente, tanto stigmatizzava e stigma l’interdetto), allorché il provvedimento di amministrazione di sostegno **non risulti limitativo della capacità di agire del beneficiario**.

Ci si chiede come una amministrazione di sostegno possa non limitare la capacità di agire di un soggetto? Si ritiene che questa sia una domanda ormai superata, ma per chi ancora se la dovesse porre, è sufficiente che legga il disposto dell’art. 409 c.c.: l’amministratore di sostegno non sempre deve sostituire il soggetto, ma può anche, semplicemente, affiancarlo nelle scelte e nelle azioni.

Insomma, chi ritiene che il diritto sia fredde ed amorfe norme giuridiche si sbaglia.

Il diritto è ingegneria, collazione, principi generali e virtuosismi.

Quelli migliori vanno forse “codificati”.

In attesa di nuovi virtuosismi a tutela delle persone fragili e del loro onore, della codificazione e di una nuova “spinta” al progetto di legge sul rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e dell’abrogazione dell’interdizione ed inabilitazione, ci rimane solo da scegliere cosa ascoltare: la Sinfonia N° 5 di Beethoven oppure l’aria sulla quarta corda di Bach?

Avv. Francesco Marcellino

- **“Aria sulla quarta corda”** Amministrazione di Sostegno senza limiti di del beneficiario e senza pubblicazione del decreto: tra perplessità giuridiche e stupore musicale. Pubblicato su “Persona e danno” <http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/011560.aspx> (22 settembre 2008).